

L.R. 19 dicembre 2018, n. 48 (art. 3).

Legge di stabilità regionale 2019.

Art. 3 *Attuazione accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018.*

1. Al fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, per gli importi indicati nella seguente tabella:

	Investimenti da realizzarsi nel 2019	Investimenti da realizzarsi nel 2020	Investimenti da realizzarsi nel 2021	Investimenti da realizzarsi nel 2022	Valore minimo degli Investimenti da realizzarsi nel 2023
Importo annuo	euro 35.684.631,58	euro 25.220.113,37	euro 25.220.113,37	euro 25.220.113,37	
		euro 15.299.785,79	euro 20.866.588,32	euro 20.862.127,74	euro 20.862.127,74
totale	euro 35.684.631,58	euro 40.519.899,16	euro 46.086.701,69	euro 46.082.241,11	euro 20.862.127,74

2. Le somme destinate agli investimenti relativi alle annualità 2019-2021 sono allocate alla Missione 04, Programma 03 (U 04.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019- 2021. Per gli anni successivi le somme destinate agli investimenti trovano copertura nei relativi bilanci.

3. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti previsti per l'anno 2019, nel rispetto delle statuizioni contenute nell'accordo indicato al comma 1, vengono utilizzate le quote vincolate del risultato di amministrazione, per l'importo di 35.684.631,58euro.

4. La Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento, con oneri a carico del bilancio regionale, per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 relativi alle annualità 2020-2023, per un importo massimo complessivo di 153.550.969,70euro, di cui 40.519.899,16 euro nell'anno 2020, 46.086.701,69 euro nell'anno 2021, 46.082.241,11 euro nell'anno 2022 e 20.862.127,74 euro nell'anno 2023 [\(2\)](#).

5. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 4 trovano copertura nello stanziamento della Missione 50 Programmi 01 e 02 (U 50.01 e U 50.02), annualità 2020 e 2021, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

6. Qualora, nel periodo di durata degli investimenti, dovessero insorgere difficoltà in ordine al rispetto del cronoprogramma degli investimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a modificare, in tutto o in parte,

l'ambito degli interventi, destinando la spesa per investimenti alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale, nonché agli altri ambiti indicati nel citato accordo.

(2) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 2, L.R. 4 dicembre 2019, n. 51](#), a decorrere dal 6 dicembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 9, comma 1](#), della medesima legge).